Anti-riciclaggio. Clausola di non trasferibilità come regola, eccezioni su richiesta sotto i 5mila €

Assegni in libertà vigilata

Più facile l'identificazione: ogni girata conterrà il codice fiscale

PAGINA A CURA DI
Luigi Ferrajoli

Il declino dell'assegno come strumento di pagamento è proseguito anche nel 2006, facendo registrare tra gli strumenti utilizzati nelle transazioni un meno 2,4% rispetto al 2005. Ciò nonostante, secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, la quota di transazioni con assegni resta la più significativa con il 13% dei pagamenti. L'utilizzo dell'assegno deve tener conto di un «codice» di comportamento non solo sotto il profilo della corretta emissione e della circolazione del titolo, ma ormai anche con riferimento alle regole per la lotta al denaro sporco. Con il recepimento della terza direttiva anti-riciclaggio (2005/60/Ce) sono attese consistenti novità in materia sia di assegni bancari e postali, sia di assegni circolari e vaglia cambiari. La proposta avanzata dal legislatore è indirizzata a introdurre come principio generale la regola della non trasferibilità degli assegni, mentre si prospetta un sostanziale abbassamento della soglia di rilevanza sancito ai fini dell'anti-riciclaggio dall'articolo 1 della legge n. 197/91 che, secondo le previsioni, verrà ridotta a 5mila euro.

LA TERZA DIRETTIVA UE
Il recepimento della norma porterà all'emissione di nuovi carnet, sia bancari sia postali, con singoli moduli «bloccati»

CONTROLLI STRINGENTI
Gli uffici delle imposte potranno chiedere i dati identificativi dei soggetti a cui consegnano i titoli o che li incassano

I nuovi carnet

Secondo l'articolo 49 (Limitazione all'uso del contante e di titoli al portatore) della bozza di decreto legislativo, i carnet di assegni bancari e postali potranno essere rilasciati dalle banche e da Poste italiane Spa solo se muniti di clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo. Il cliente potrà in ogni caso chiedere il rilascio di moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ma unicamente attraverso la presentazione di una richiesta scritta. Comunque, gli assegni bancari e postali dovranno obbligatoriamente recare la clausola di non trasferibilità quando verranno emessi per importi pari o superiori al valore limite dei 5mila euro. Per questi mezzi di pagamento l'indicazione del nome e della ragione sociale non potrà poi essere più considerata come un elemento accessorio da apporre, ma diventerà un elemento indispensabile dal quale non sarà dunque più possibile prescindere.

Nel recepire la terza direttiva anti-riciclaggio si dettano regole analoghe anche per assegni circolari, vaglia postali e cambiari che dovranno essere emessi non solo con l'indicazione del nome o della ragione sociale del soggetto beneficiario, ma anche con la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari potrà avvenire tuttavia in forma libera senza clausola di intrasferibilità solamente, se i mezzi di pagamento recano un importo inferiore alla soglia dei 5mila euro.

L'imposta di bollo

Per gli assegni in forma libera è prevista l'introduzione di un'apposita imposta di bollo dell'importo di 1,50 euro da corrispondere per ciascun modulo di assegno bancario o postale e anche per gli assegni circolari e vaglia cambiari. Una misura che, nelle intenzioni del legislatore, verrà unicamente applicata per gli assegni rilasciati in forma libera su richiesta scritta del richiedente, con l'obiettivo di scoraggiarne il ricorso. Le restrizioni ipotizzate per l'utilizzazione degli assegni in forma libera sono state poste a tutela non solo del risparmiatore, ma anche a protezione dell'integrità del sistema finanziario, dato che tali misure si propongono di prevenire fenomeni illeciti perpetrati attraverso la circolazione impropria di assegni al portatore.

I controlli del Fisco

La disciplina del trasferimento del titolo mediante girata si arricchisce di un nuovo adempimento, dato che ciascuna girata dovrà recare l'indicazione del codice fiscale del girante. L'apposizione del codice fiscale del girante assolve una chiara funzione di identificazione e rappresenta un'incombenza particolarmente incisiva sull'efficacia stessa della girata, in quanto la sua applicazione è addirittura prescritta a pena di nullità dell'operazione di trasferimento del titolo.

Sono stati previsti anche controlli stringenti in materia di assegni da parte degli uffici delle imposte, i quali saranno autorizzati a chiedere alle banche o a Poste italiane i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati consegnati moduli di assegni bancari o postali, assegni circolari e vaglia postali o cambiari in forma libera. La richiesta di queste informazioni riguarderà tutti i giratari e anche coloro che abbiano presentato gli assegni all'incasso.